

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Determinazioni dirigenziali

Determinazione n. A0301B/369/2022 del 28/12/2022

Approvazione del bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 4 posti di categoria D a tempo indeterminato per il profilo professionale di “Funzionario addetto ad attività giuridica, amministrativa, funzionale e di controllo”.

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23, recante "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

Richiamato il vigente provvedimento organizzativo “Accesso all’impiego regionale”, approvato con deliberazione della giunta regionale 28 settembre 2018, n. 35-7608, sulla quale è stata acquisita l’intesa espressa dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con deliberazione n. 197 del 27.09.2018;

Vista la legge regionale 15 dicembre 2022, n. 23 “Disposizioni sulle commissioni giudicatrici per l’accesso all’impiego regionale”;

Richiamato il Piano Triennale del fabbisogno di personale del Consiglio regionale per gli anni 2022 – 2024 approvato con la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 117 del 7 luglio 2022, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione del Consiglio regionale 2022-2024, approvato con la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 118 del 7 luglio 2022 e la modifica al Piano Integrato di Attività e Organizzazione del Consiglio regionale 2022-2024, approvata con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 264 del 1 dicembre 2022;

Visto l’art. 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56 recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo” il quale dispone che, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001;

Dato atto, altresì, che è stata espletata con esito negativo la procedura di cui all’articolo 34- bis del D.lgs 165/2001;

Ritenuto pertanto di approvare il bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 4 posti di categoria D a tempo indeterminato per il profilo professionale di “Funzionario addetto ad attività giuridica, amministrativa, funzionale e di controllo”, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il bando di concorso in oggetto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione e sul sito istituzionale del Consiglio regionale, dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’avviso relativo alla procedura in oggetto e che il contenuto della presente determinazione dirigenziale e l’allegato bando di concorso sono pubblicati sulla procedura interna delle determinazioni dirigenziali in modalità riservata, al fine di garantire la parità di trattamento tra candidati interni ed esterni;

Dato inoltre atto che la spesa per l’assunzione del personale in oggetto trova copertura negli stanziamenti del bilancio del Consiglio regionale per gli anni 2022-2024;

IL DIRETTORE

DETERMINA

1. Di approvare, per le considerazioni espresse in premessa, il bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 4 posti di categoria D a tempo indeterminato per il profilo professionale di “Funzionario addetto ad attività giuridica, amministrativa, funzionale e di controllo”, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
2. Di dare atto che la spesa per l’assunzione del personale in oggetto trova copertura negli stanziamenti del bilancio del Consiglio regionale per gli anni 2022-2024.
3. Di dare atto che il bando di concorso in oggetto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione e sul sito istituzionale del Consiglio regionale, dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’avviso relativo alla procedura in oggetto e che il contenuto della presente determinazione dirigenziale e l’allegato bando di concorso sono pubblicati sulla procedura interna delle determinazioni dirigenziali in modalità riservata, al fine di garantire la parità di trattamento tra candidati interni ed esterni.

Il Direttore
Michele Panté

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI A TEMPO INDETERMINATO DI CATEGORIA D, PROFILO PROFESSIONALE "FUNZIONARIO ADDETTO AD ATTIVITA' GIURIDICA, AMMINISTRATIVA, FUNZIONALE E DI CONTROLLO".

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE AMMINISTRAZIONE, PERSONALE, SISTEMI INFORMATIVI E ORGANISMI DI GARANZIA

VISTO l'articolo 97, comma 4, della Costituzione ai sensi del quale agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il "Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n.196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

VISTI i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, "Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica", e "Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro";

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante "Codice dell'amministrazione digitale";

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;

VISTO il decreto ministeriale 9 luglio 2009 recante "Equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi";

VISTO il decreto interministeriale 9 luglio 2009 recante "Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi";

VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, “Codice dell'ordinamento militare”, e in particolare gli articoli 678 e 1014;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l'articolo 25, comma 9, che aggiunge il comma 2-*bis* dell'articolo 20 della predetta legge 5 febbraio 1992, n. 104;

VISTA la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo”;

VISTO il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute e sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in particolare gli articoli 247 e 249;

VISTO il decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici” con particolare riferimento all'articolo 10, comma 9;

VISTO il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;

VISTO il decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” in particolare l'articolo 3;

VISTA la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23, recante “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

VISTA la legge regionale 15 dicembre 2022, n. 23, recante “Disposizioni sulle commissioni giudicatrici per l'accesso all'impiego regionale”;

RICHIAMATO il vigente provvedimento organizzativo “Accesso all'impiego regionale”, approvato con deliberazione della Giunta regionale 28 settembre 2018, n. 35-7608 sulla quale è stata acquisita l'intesa espressa dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con deliberazione n. 197 del 27 settembre 2018;

RICHIAMATO il Piano Triennale del fabbisogno di personale del Consiglio regionale per gli anni 2022 – 2024 approvato con la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 117 del 7 luglio 2022 ed il Piano Integrato di Attività e Organizzazione del Consiglio regionale 2022-2024, approvato con la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 118 del 7 luglio 2022 e modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 264 del 1 dicembre 2022;

RICHIAMATO il vigente CCNL del comparto Funzioni locali;

DATO ATTO CHE è stata espletata con esito negativo la procedura di cui all'articolo 34 *bis* del D.lgs. 165/2001;

IN ESECUZIONE della propria determinazione n. del .././....;

RENDE NOTO **con il presente bando**

che è indetto un concorso pubblico per esami per la copertura di quattro posti a tempo indeterminato di categoria D, profilo professionale "Funzionario addetto ad attività giuridica, amministrativa, funzionale e di controllo".

Un posto è riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato senza demerito la ferma contratta (ai sensi dell'articolo 1014, comma 1 lett. a) e articolo 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010), in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando. I candidati aventi titolo alla predetta riserva di posti devono richiedere di avvalersene dichiarando nella domanda di partecipazione il possesso dei necessari requisiti per beneficiare della riserva stessa. I posti eventualmente non coperti, per mancanza di idonei appartenenti alle predette tipologie riservatarie, sono attribuiti agli altri concorrenti, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. Nel caso in cui, con le assunzioni di personale che saranno previste nel piano assunzionale, si dovesse attingere alla graduatoria degli idonei del presente concorso si procederà al cumulo delle frazioni di posti da riservare.

E' garantita la pari opportunità tra uomini e donne ai sensi del D. Lgs. n. 198/2006 e del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..

Il rapporto di lavoro è regolato da un contratto individuale e ad esso si applicano le disposizioni di legge sul lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e le clausole del contratto collettivo nel tempo vigente per il personale del comparto Funzioni Locali.

Il trattamento economico lordo annuo è stabilito dal contratto collettivo nazionale vigente e dalla contrattazione integrativa.

Il profilo professionale del posto messo a concorso è descritto nell'**allegato C**).

La sede di lavoro è a Torino, in via Alfieri 15.

Gli allegati A), B), C), D) ed E) formano parte integrante e sostanziale del presente avviso. L'ammissione al concorso e l'espletamento della procedura sono disciplinati dai seguenti articoli.

ARTICOLO 1 *(Requisiti generali di ammissione)*

1. Per l'ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande e devono permanere alla data effettiva di assunzione presso le strutture del Consiglio regionale del Piemonte:

➤ cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica),

oppure

cittadinanza di Stato membro della Unione Europea (U.E.), (art. 38, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001),

oppure

cittadinanza di uno Stato non appartenente alla U.E.:

- familiari di cittadini di Stati membri dell'Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, purché titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (art. 38 comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001);
- cittadini di paesi terzi purché titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (art. 38, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 165/2001).

I cittadini non italiani ai fini dell'accesso ai posti della pubblica amministrazione devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

- godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza (ad eccezione dei cittadini di paesi terzi purché titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria);
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

- età non inferiore agli anni 18;
- idoneità fisica all'impiego, accertata dall'Amministrazione in base alla normativa vigente, fatta salva la tutela dei candidati con disabilità di cui alla legge n. 104/1992;
- godimento dei diritti civili e politici;
- non avere condanne penali passate in giudicato o procedimenti penali pendenti per reati che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione e non essere stati interdetti dai pubblici uffici. In caso di dichiarazione positiva, con esclusione del caso di interdizione dai pubblici uffici, la Commissione può valutare di ammettere il candidato alle prove concorsuali con riserva, al fine di effettuare valutazioni in ordine alla gravità del reato ed alla sua rilevanza in relazione al posto da ricoprire. La riserva è sciolta prima della formazione della graduatoria finale, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 11;
- non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o licenziati da un impiego pubblico per le medesime ragioni o per motivi disciplinari, non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico ai sensi dell'articolo 127, comma 1, lettera d) del D.P.R. n. 3/1957;
- posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985.

ARTICOLO 2

(Requisiti specifici di ammissione)

1. Per l'ammissione al concorso i candidati devono inoltre essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, tassativamente di uno dei seguenti titoli di studio:
 - Laurea di primo livello (L) conseguita ai sensi del D.M. 270/2004 in una delle seguenti classi: Scienze dei servizi giuridici (L-14), Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione (L-16), Scienze dell'economia e della gestione aziendale (L-18), Scienze economiche (L-33), Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36) ovvero lauree conseguite ai sensi del D.M. 509/1999 equiparate alle predette lauree ai sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 avente ad oggetto "Equiparazione tra

classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi”;

- Diploma di laurea (vecchio ordinamento) in Giurisprudenza, Economia e commercio o Scienze politiche, fatte salve le equipollenze disposte ex lege e le lauree specialistiche e magistrali equiparate ai predetti Diplomi di laurea ai sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 avente ad oggetto “Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi”.
2. Al riconoscimento dei titoli di studio esteri, aventi valore ufficiale nello Stato in cui sono stati conseguiti, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici destinati al reclutamento di personale dipendente, con esclusione dei concorsi per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione pubblica, previo parere conforme del Ministero dell'Istruzione ovvero del Ministero dell'Università e della ricerca. I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all'estero devono richiedere la dichiarazione di equivalenza del titolo di studio posseduto a uno di quelli richiesti dal bando di concorso ed allegarla alla domanda di partecipazione (il modulo è reperibile al link: <https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri>). I candidati sono comunque ammessi al concorso con riserva se allegano alla domanda di partecipazione una dichiarazione attestante l'avvio della predetta richiesta di equivalenza.

ARTICOLO 3

(Modalità di presentazione della domanda)

1. La domanda di partecipazione alla selezione deve essere prodotta ed inviata esclusivamente, a pena di esclusione, sull'apposita piattaforma <https://crpiemonte.iscrizioneconcorsi.it/>, con le modalità descritte nell'**allegato A)** che forma parte integrante del presente bando.
2. La domanda deve essere inoltrata, a pena di esclusione, nel termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione di apposito avviso relativo al presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Dopo le ore 23:59:59 del giorno di scadenza del bando non è più consentita la modifica dei dati della domanda.
3. La data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso è certificata dalla piattaforma che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non consente più l'invio della domanda. La piattaforma invia una mail di conferma dell'iscrizione al concorso sulla casella di posta elettronica indicata in fase di login sulla piattaforma.
4. La compilazione della domanda di partecipazione al concorso sulla piattaforma con l'accesso tramite SPID, carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi, costituisce sottoscrizione della stessa e delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
5. Il candidato può richiedere assistenza per l'inserimento on line della domanda di concorso esclusivamente secondo le modalità ed i tempi di cui all'**allegato A)** al presente bando; altre modalità di richiesta (telefonica, email, posta elettronica certificata, cartacea, o quant'altro) NON sono tenute in considerazione.
6. Il Consiglio regionale del Piemonte non assume responsabilità per eventuali disguidi, ritardi o problemi tecnici imputabili a fatto del candidato o a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

ARTICOLO 4

(Contenuto della domanda)

1. Nella domanda di partecipazione, da presentare esclusivamente sulla piattaforma <https://crpiemonte.iscrizioneconcorsi.it/>, secondo le indicazioni riportate nell'**allegato A)** al presente bando, il candidato deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità di cui all'articolo 76 del medesimo decreto:
 - nome e cognome, codice fiscale, data e il luogo di nascita, numero dei figli a carico, estremi del documento di riconoscimento, residenza, telefono fisso e cellulare, indirizzo mail e indirizzo di posta elettronica certificata intestata al candidato (**allegare copia documento di identità in corso di validità fronte retro**);
 - Cittadinanza:
 - 1) di essere cittadino italiano ovvero di essere cittadino della Repubblica di S. Marino o della Città del Vaticano, oppure
 - 2) di essere cittadino di uno Stato membro della Unione Europea (U.E.), (art. 38, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001), oppure
 - 3) di essere cittadino di uno Stato non appartenente alla U.E.:
 - familiari di cittadini di Stati membri dell'Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, purché titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (art. 38 comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001);
 - cittadini di paesi terzi purché titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (art. 38, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 165/2001);

Allegare documentazione comprovante le situazioni di cui all'articolo 38 del D.lgs. 165/2001;

- di avere il godimento dei diritti civili e politici, il Comune di iscrizione nelle liste elettorali e il motivo dell'eventuale non iscrizione (per i cittadini non italiani indicare lo stato di appartenenza o di provenienza di iscrizione nelle liste elettorali ed il motivo dell'eventuale non iscrizione);
- di non avere condanne penali passate in giudicato o procedimenti penali pendenti per reati che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione (nel caso in cui sia stata riportata una condanna penale è necessario dichiararla, anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, riabilitazione, sospensione della pena e beneficio di non menzione);
- di non essere stato interdetto dai pubblici uffici;
- di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o licenziato da un pubblico impiego per le medesime ragioni o per motivi disciplinari, di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico ai sensi dell'articolo 127, comma 1, lettera d) del D.P.R. n. 3/1957;
- di essere in regola con gli obblighi di leva, per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985;
- di possedere uno dei titoli di studio previsti dall'articolo 2. Per le lauree, le lauree specialistiche e le lauree magistrali indicare la classe di laurea. Per i titoli di studio conseguiti all'estero è necessario essere in possesso della dichiarazione di equivalenza del titolo posseduto ad uno di quelli richiesti dal bando, come previsto dall'articolo 38, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001 e dettagliato all'articolo 2 ed **allegare alla domanda, nella sezione dei requisiti specifici, la dichiarazione di equivalenza o l'attestazione di avvenuta presentazione della richiesta di dichiarazione di equivalenza**, come previsto dall'articolo 2, comma 2, del presente bando;
- di avere diritto alla riserva di cui agli articoli 1014, comma 1 lett.a), e 678, comma 9, del D.Lgs. n. 66/2010 (i candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno produrre la

documentazione comprovante il diritto alla riserva, al termine delle procedure concorsuali, entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'amministrazione);

- l'eventuale possesso dei titoli di preferenza a parità di merito e a parità di titoli previsti nell'**allegato D)** del presente bando;
 - di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati di cui all'**allegato E)** del presente bando e di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità ivi indicate.
2. Le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione devono essere documentabili e complete di tutti gli elementi richiesti in modo da consentire la verifica della veridicità delle stesse.
 3. I candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992 devono fare esplicita richiesta, nella domanda di partecipazione al concorso, a pena di decadenza dal beneficio, dell'eventuale ausilio necessario in relazione al proprio handicap e dell'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, da documentarsi entrambe a mezzo di idonea certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge n. 104/1992. L'adozione delle misure richieste é determinata a insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice di cui all'articolo 6, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. I tempi aggiuntivi non eccedono il 50% del tempo assegnato per la prova. **Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione deve essere inserita nella sezione dei requisiti generali alla specifica voce.** Nella stessa sezione, ai fini dell'esonero dall'eventuale prova preselettiva, indicare se in possesso di invalidità uguale o superiore all'80% e **allegare relativa documentazione.** Con l'inserimento della documentazione, tramite il sistema informatico, il candidato autorizza l'Amministrazione al trattamento dei dati personali particolari. Il mancato invio della documentazione non consente all'Amministrazione di fornire l'assistenza richiesta.
 4. Ai candidati affetti da D.S.A. (disturbi specifici dell'apprendimento) sono assicurate le misure di cui all'articolo 3, comma 4 bis, del D.L. n. 80/2021; nella domanda di partecipazione il candidato deve indicare le misure sostitutive o compensative ed i tempi aggiuntivi eventualmente necessari da documentarsi a mezzo di idonea certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio. **Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione deve essere inserita nella sezione dei requisiti generali alla specifica voce.** Con l'inserimento della documentazione, tramite il sistema informatico, il candidato autorizza l'Amministrazione al trattamento dei dati personali particolari. Il mancato invio della documentazione non consente all'Amministrazione di fornire l'assistenza richiesta.
 5. Alla domanda deve essere allegata, esclusivamente in formato PDF, la seguente documentazione:
 - copia di un documento di identità in corso di validità (si invita ad inserire il documento che si presenterà per l'identificazione alla eventuale prima prova scritta, in modo da sveltire le operazioni di identificazione al momento delle prove);
 - eventuale documentazione attestante i requisiti di cui all'articolo 38, comma 1 e comma 3 bis del D.lgs. 165/2001;
 - eventuale documentazione attestante l'equivalenza del titolo di studio estero ovvero ricevuta attestante la presentazione della richiesta di equivalenza;
 - eventuale certificazione medica che attesti la necessità di avvalersi dei benefici previsti ai sensi dei precedenti commi 3 e 4 e documentazione relativa ad eventuale invalidità pari o superiore all'80%, ai fini dell'esonero dalla prova preselettiva.

ARTICOLO 5

(Ammissione al concorso e casi di esclusione)

1. I requisiti di cui agli articoli 1 e 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande e devono permanere alla data effettiva di assunzione nel ruolo organico del Consiglio regionale del Piemonte.
2. L'esclusione dei candidati può essere disposta in ogni momento, con provvedimento motivato, per difetto dei requisiti prescritti. La mancata esclusione da ognuna delle fasi della procedura concorsuale non sana in alcun modo l'eventuale irregolarità della domanda.
3. I candidati sono esclusi dal concorso nei seguenti casi:
 - mancato possesso dei requisiti di ammissione previsti dal presente bando;
 - presentazione della domanda prima della pubblicazione dell'avviso di cui al presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero oltre la scadenza prevista per la presentazione delle domande;
 - domanda inviata con modalità diverse da quelle di cui all'articolo 3 e all'**allegato A**), che fa parte integrante del presente bando;
 - inosservanza di quanto previsto dall'articolo 8, comma 8 e dall'articolo 9, comma 8 in ordine alle modalità di svolgimento delle prove.
4. In relazione alla necessità di procedere ad accertamenti o regolarizzazioni tramite soccorso istruttorio, a fronte di una ritenuta incompletezza o irregolarità della domanda di ammissione al concorso o di dubbio sul possesso dei requisiti di ammissione, la Commissione ha facoltà di procedere all'ammissione del candidato con riserva alle prove concorsuali. Le comunicazioni relative a tali accertamenti o regolarizzazioni ed alle motivazioni dell'eventuale ammissione con riserva ed i provvedimenti motivati di non ammissione alla procedura concorsuale in oggetto sono trasmesse ai candidati, con valore di notifica, sull'indirizzo PEC (o mail in assenza di indirizzo PEC) comunicato in fase di registrazione sulla piattaforma concorsi.
5. L'elenco dei candidati ammessi alle prove e dei candidati ammessi con riserva è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale al link <http://trasparenza.cr.piemonte.it/bandi-di-concorso>, con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 7 del presente bando.
6. Ai sensi del provvedimento organizzativo "Accesso all'impiego regionale", approvato con deliberazione della Giunta regionale 28 settembre 2018, n. 35-7608, i provvedimenti di ammissione ed esclusione sono adottati dalla Commissione giudicatrice.

ARTICOLO 6

(Commissione giudicatrice)

1. La Commissione giudicatrice, nominata con successivo provvedimento, dispone circa l'ammissione o l'esclusione dei candidati, fa luogo all'eventuale prova preselettiva, alle prove d'esame ed al giudizio sulle stesse e formula la graduatoria finale di merito.
2. La Commissione giudicatrice, qualora non individuabili tra gli esperti di materia, si avvale di componenti aggiunti per la verifica, durante il colloquio, della conoscenza della lingua straniera, della conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
3. La Commissione può svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, secondo la normativa vigente.

ARTICOLO 7

(Comunicazioni ai candidati)

1. Tutte le comunicazioni di carattere generale inerenti la procedura concorsuale, ivi comprese le date e le modalità di effettuazione delle prove, l'eventuale documento contenente le misure di sicurezza e prevenzione relative al Covid-19, i criteri di valutazione delle prove definiti dalla Commissione e la graduatoria finale di merito, sono rese note ai candidati sul sito istituzionale del Consiglio regionale del Piemonte all'indirizzo: <http://trasparenza.cr.piemonte.it/bandi-di-concorso>.
2. Il nominativo dei candidati ammessi, anche con riserva, alle prove concorsuali e gli esiti delle prove stesse sono resi noti ai candidati sul sito istituzionale di cui al comma 1. Ogni singolo candidato accede alle informazioni personali mediante ID assegnato in fase di presentazione della domanda di partecipazione (riportato nella prima pagina in basso a sinistra), nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali.
3. Tutte le comunicazioni di cui sopra avranno valore di notifica a tutti gli effetti per ciascun candidato.

ARTICOLO 8

(Prova preselettiva)

1. La Commissione si riserva la facoltà di far precedere la prova scritta da una prova preselettiva, alla quale sono ammessi tutti i candidati che hanno presentato domanda nei termini e secondo le modalità di cui all'articolo 3, con riserva di accertamento dei requisiti previsti dal presente bando, qualora i candidati che presentano domanda di partecipazione al concorso siano in numero superiore a 100. La prova preselettiva può essere effettuata mediante il ricorso a sistemi automatizzati con gestione affidata a soggetti specializzati nella selezione del personale. Il soggetto eventualmente incaricato della preselezione, sulla base dei criteri stabiliti dalla Commissione, predispone i quesiti che saranno approvati e validati dalla Commissione stessa. La correzione della prova è affidata al soggetto esterno, che comunica gli esiti alla Commissione. La Commissione ne prende atto nel verbale e dà mandato agli uffici di pubblicarli sul sito istituzionale del Consiglio regionale, al link <http://trasparenza.cr.piemonte.it/bandi-di-concorso>, con le modalità di cui all'articolo 7, comma 2.
2. La prova preselettiva, svolta compatibilmente con le misure di contenimento del contagio da Covid-19 vigenti al momento dello svolgimento della stessa ed effettuata con l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, consiste nella somministrazione di quesiti con risposte multiple prefissate e verterà sulle materie d'esame di cui all'**allegato B**), che forma parte integrante del presente bando e su quesiti di abilità logico matematica e di cultura generale. E' facoltà della Commissione ponderare la prova tra i diversi contenuti. Non è prevista la pubblicazione di una banca dati dei quesiti.
3. I candidati con disabilità affetti da invalidità uguale o superiore all'80% non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista. A tale scopo tutta la documentazione di supporto prevista dal comma 3 dell'articolo 4 del presente bando e la documentazione attestante la predetta percentuale di invalidità devono essere inserite nella sezione dei requisiti generali alla specifica voce.
4. Sono altresì esonerati dalla prova preselettiva i dipendenti di ruolo del Consiglio regionale del Piemonte che hanno i requisiti per l'accesso al concorso inquadrati in categoria C, con un'anzianità di servizio in Consiglio regionale nella medesima categoria di almeno 3 anni alla data di pubblicazione dell'avviso relativo al bando di concorso sulla Gazzetta

Ufficiale della Repubblica Italiana (compilare specifica sezione della domanda nei requisiti generali).

5. Sul sito istituzionale del Consiglio regionale, al link <http://trasparenza.cr.piemonte.it/bandi-di-concorso>, con comunicazione che vale quale notifica a tutti gli effetti per tutti i candidati, sono rese note le date e le modalità di effettuazione della prova preselettiva, con un termine minimo di preavviso di almeno 15 giorni.
6. Sono ammessi a sostenere la prova scritta i primi 100 meglio classificati nella prova preselettiva, più *eventuali ex aequo* del centesimo candidato, in base all'ordine decrescente di graduatoria, oltre ai candidati esonerati dalla prova preselettiva sulla scorta delle disposizioni di cui al presente bando.
La prova preselettiva è valutata assegnando il seguente punteggio:
 - per ogni risposta esatta 1 punto;
 - per ogni risposta errata meno 0,33 punti;
 - per ogni risposta omessa, annullata o illeggibile meno 0.07 punti.
7. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio finale nella graduatoria di merito del concorso.
8. Sul sito istituzionale del Consiglio regionale, al link <http://trasparenza.cr.piemonte.it/bandi-di-concorso>, con comunicazione che vale quale notifica a tutti gli effetti per tutti i candidati, è reso noto, con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 7 del presente bando, l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta, la data e le modalità di effettuazione della stessa, con un termine minimo di preavviso di almeno 15 giorni. I candidati durante lo svolgimento della prova preselettiva non possono consultare in forma cartacea o tramite supporto informatico testi, banche dati o appunti di alcun genere né comunicare tra loro e devono seguire scrupolosamente tutte le indicazioni relative allo svolgimento della prova che saranno successivamente comunicate. In caso di inosservanza di quanto sopra previsto la Commissione dispone l'immediata esclusione dal concorso.
9. Le comunicazioni di cui al presente articolo hanno valore di notifica a tutti gli effetti.
10. La mancata partecipazione alla prova preselettiva comporta l'esclusione dal concorso.

ARTICOLO 9

(*Prove d'esame - valutazione*)

1. Gli esami del concorso consistono in una prova scritta ed un colloquio, così come indicato nell'**allegato B)** che forma parte integrante del presente bando.
2. Per la valutazione delle prove d'esame la Commissione dispone dei seguenti punti:

Prove	Punteggio massimo
Prova scritta	30 punti
Colloquio	30 punti
Conoscenza della lingua inglese	5 punti
Competenze informatiche	5 punti

3. Il diario e la sede delle prove d'esame sono fissati dalla Commissione compatibilmente con le misure di contenimento del contagio da Covid-19, idonee a garantire la sicurezza di tutti i partecipanti, che saranno in vigore al momento dell'espletamento delle prove. La prova scritta, predisposta dalla Commissione giudicatrice, effettuata con l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, può essere effettuata mediante supporto di soggetti specializzati nella selezione del personale; il colloquio, a insindacabile giudizio della Commissione, può essere svolto in videoconferenza. Tutte le comunicazioni inerenti la prova scritta ed il colloquio, rispettivamente con un preavviso di almeno 15 giorni e di almeno 20 giorni dalla data di pubblicazione, saranno rese note sulla base di quanto stabilito dall'articolo 7 del presente bando.
4. La prova scritta si intende superata dai candidati che hanno conseguito una votazione di almeno 21/30.
5. A tutti i partecipanti viene data notizia sul sito istituzionale del Consiglio regionale, al link <http://trasparenza.cr.piemonte.it/bandi-di-concorso>, con comunicazione che vale quale notifica a tutti gli effetti per tutti i candidati, dell'esito della prova, con l'indicazione del voto riportato, con le modalità di cui all'articolo 7, comma 2, e, per gli ammessi al colloquio, con la data e le modalità di effettuazione dello stesso.
6. Al termine di ogni seduta dedicata ai colloqui la Commissione ne rende noto l'esito mediante affissione, fuori dalla sala nella quale si sono svolti i colloqui stessi, dell'elenco riportante il punteggio conseguito dai candidati presenti. Tale comunicazione costituisce notifica dell'esito della prova. I colloqui sono tenuti in un'aula aperta al pubblico.
7. Il colloquio si intende superato se il candidato ha ottenuto la votazione di almeno 21/30, esclusi i punteggi conseguiti per la valutazione delle conoscenze linguistiche e informatiche.
8. La mancata partecipazione alle prove d'esame è considerata rinuncia al concorso. I candidati durante lo svolgimento delle prove non possono consultare, in forma cartacea o tramite supporto informatico, testi, appunti o banche dati di alcun genere né comunicare tra loro. In caso di inosservanza di quanto sopra previsto la Commissione dispone l'immediata esclusione dal concorso.
9. La Commissione si riserva la facoltà di spostare la data delle prove in relazione all'andamento della situazione epidemiologica in atto o per altre motivate esigenze, dandone congruo avviso sul sito all'indirizzo sopra indicato.

ARTICOLO 10

(Riserve, titoli di preferenza e graduatoria finale di merito)

1. Esperite le prove di esame la Commissione forma la graduatoria finale dei candidati, con l'indicazione del punteggio da ciascuno conseguito sommando i voti riportati nella prova scritta e nel colloquio e applicando eventuali diritti di riserva di posti e di preferenza e precedenza di cui all'**allegato D)**, che forma parte integrante del presente bando, e la trasmette, unitamente ai verbali, alla direzione competente in materia di risorse umane per l'approvazione e la dichiarazione dei vincitori.
2. Ai sensi dell'articolo 25 del provvedimento organizzativo "Accesso all'impiego regionale", approvato con deliberazione della Giunta regionale 28 settembre 2018, n. 35-7608, la graduatoria è pubblicata sul Bollettino Ufficiale e sul sito Internet del Consiglio regionale del Piemonte all'indirizzo: <http://trasparenza.cr.piemonte.it/bandi-di-concorso>. Dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnative della graduatoria medesima.
3. Al fine di sopperire ad eventuali future esigenze di personale per profilo professionale assimilabile a quello messo a concorso l'Amministrazione, nell'ambito del periodo di

validità di cui all'articolo 35, comma 5 ter del D.lgs. n. 165/2001, può utilizzare la graduatoria seguendo l'ordine della stessa.

ARTICOLO 11

(Accesso agli atti – assunzione in servizio)

1. Ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del provvedimento organizzativo "Accesso all'impiego regionale", approvato con deliberazione della Giunta regionale 28 settembre 2018, n. 35-7608, l'accesso ad ogni atto del procedimento concorsuale, ad esclusione dei verbali della Commissione relativi all'ammissione alla procedura concorsuale, è differito fino all'approvazione della graduatoria.
2. L'amministrazione, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il soggetto interessato a presentare:
 - dichiarazione sostitutiva di certificazioni, di cui al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., relativa ad incompatibilità e cumulo di impieghi;
 - per i candidati che hanno dichiarato di avere diritto alla riserva di cui agli articoli 1014, comma 1 lett.a), e 678, comma 9, del D.Lgs. n. 66/2010 la documentazione comprovante il diritto stesso;
 - per i candidati che intendono far valere i titoli di preferenza di cui all'allegato D), avendoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli stessi. Tali documenti potranno essere sostituiti, nei casi previsti dalla legge, da dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, accompagnate dalla copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità. Nella dichiarazione sostitutiva il candidato deve indicare, fatta eccezione per i titoli di cui al numero 18 e di cui alla lettera a) dell'allegato D), l'amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento del titolo di preferenza e la data di emissione. Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli di preferenza alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
3. I candidati dichiarati vincitori, e gli idonei in caso di scorrimento, qualora non presentino la documentazione di cui al comma 2 entro 30 giorni dalla richiesta o non assumano servizio entro il termine indicato dall'amministrazione, decadono dalla nomina, salvo che dimostrino l'esistenza di un legittimo impedimento.
4. Prima dell'assunzione i vincitori sono sottoposti a visita pre-assuntiva per la verifica del possesso dell'idoneità alla mansione e, in caso di esito negativo conseguente all'accertamento sanitario, il contratto individuale non viene stipulato. Nel caso di condanne penali o carichi pendenti il Consiglio regionale si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, se stipulare il contratto individuale di lavoro, in relazione alla verifica della gravità del reato e della sua rilevanza in relazione del posto da ricoprire.
5. Non si procede all'instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti dei candidati che abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa in materia.
6. Ai sensi dell'articolo 35, comma 5-bis del D.Lgs. n. 165/2001, i vincitori devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni.
7. Per il periodo di prova si osservano le disposizioni previste dal C.C.N.L. del comparto Funzioni locali.

ARTICOLO 12

(Accertamento della veridicità delle dichiarazioni)

1. La verifica delle dichiarazioni rese è effettuata comunque prima di procedere all'assunzione dei vincitori o degli idonei in caso di scorrimento di graduatoria. Il mancato possesso dei requisiti autocertificati nella domanda comporta l'esclusione dalla graduatoria. Il mancato possesso dei titoli di riserva e di preferenza comporta la rettifica della graduatoria. In ogni caso l'amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'assunzione o di revocare la medesima in caso di accertata mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti dal presente bando o per l'ammissione all'impiego.

ARTICOLO 13

(Pubblicità del bando di concorso e termine della conclusione del procedimento)

1. Del presente bando di concorso viene data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell'articolo 10 del provvedimento organizzativo "Accesso all'impiego regionale", approvato con deliberazione della Giunta regionale 28 settembre 2018, n. 35-7608, il bando stesso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sul sito Internet del Consiglio regionale.
2. La Commissione, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce il termine della conclusione del procedimento. Le procedure concorsuali devono comunque concludersi entro sei mesi dalla data di effettuazione delle prove.

ARTICOLO 14

(Trattamento dati personali)

1. I dati forniti dai candidati sono raccolti nel fascicolo personale per la finalità di gestione della procedura di che trattasi e sono trattati anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione dello stesso, secondo quanto previsto dal Regolamento U.E. 2016/679 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati). Ai fini del presente procedimento è data informativa sul trattamento dei dati personali, **allegato E**), parte integrante del presente bando, ai sensi dell'articolo 13 del citato Regolamento U.E. 2016/679.
2. Nel compilare la domanda di partecipazione, il candidato dichiara di aver preso visione di tale informativa.

ARTICOLO 15

(Covid-19 e prove in presenza)

1. Le prove in presenza si svolgeranno nel rispetto di quanto previsto dai Protocolli relativi all'emergenza epidemiologica in atto in vigore al momento dell'espletamento delle prove stesse.

ARTICOLO 16

(Norme di rinvio e di salvaguardia)

1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legislazione statale e regionale in materia, al provvedimento organizzativo "Accesso all'impiego regionale", approvato con deliberazione della Giunta regionale 28 settembre 2018, n. 35-7608, ed, in quanto applicabili, ai principi del D.Lgs. n. 165/2001, al

regolamento attuativo adottato con D.P.R. n. 487/1994, nonché alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”.

2. La partecipazione al concorso comporta l'esplicita ed incondizionata accettazione delle clausole del bando, nonché delle eventuali modifiche che potranno essere apportate.
3. Contro il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.
4. L'amministrazione si riserva la facoltà di annullare o revocare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento dello stesso, anche per cause operative o tecniche non prevedibili, nonché le connesse attività di assunzione, sospendere l'assunzione dei vincitori in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, anche in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, o imponessero di differire o ritardare assunzioni di personale.

Il Responsabile del procedimento è la dottoressa Carla Melis – Responsabile del Settore Trattamento economico Consiglieri, Personale e Organizzazione.

MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

**PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA SELETTIVA E' NECESSARIO EFFETTUARE
OBBLIGATORIAMENTE L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO**

<https://crpiemonte.iscrizioneconcorsi.it/>

**L'UTILIZZO DI MODALITA' DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ L'ESCLUSIONE
DEL CANDIDATO DALLA PROCEDURA SELETTIVA**

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione alla procedura selettiva dovrà essere, a pena di esclusione, **PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE LA PROCEDURA TELEMATICA** presente all'indirizzo **<https://crpiemonte.iscrizioneconcorsi.it/>**.

L'utilizzo di modalità diverse d'iscrizione comporterà l'esclusione del candidato.

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso relativo al presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e verrà automaticamente **disattivata alle ore 23:59:59 del giorno di scadenza del termine per la presentazione delle domande**. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e **non sarà ammessa la produzione di altri documenti** a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare **rettifiche o integrazioni**.

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dalla procedura selettiva i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo eventuali momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da personal computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita.

1. ISCRIZIONE ON LINE ALLA PROCEDURA SELETTIVA

Accedere alla piattaforma con le proprie credenziali SPID, Carta di identità elettronica o Carta nazionale dei servizi. Selezionare la voce di menù "Selezioni", per accedere alla schermata delle procedure disponibili.

Cliccare l'icona "*Iscriviti*" corrispondente alla procedura selettiva alla quale si intende partecipare.

Il candidato accede quindi alla schermata di **inserimento della domanda**, dove deve dichiarare il **POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI** richiesti per l'ammissione alla procedura.

Si inizia dalla scheda "**Anagrafica**", che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione del documento di identità, cliccando il bottone "**aggiungi documento**" (**dimensione massima 1 MB**).

Per iniziare cliccare il tasto “**Compila**” ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il tasto in basso “**Salva**”.

Proseguire con la compilazione delle ulteriori sezioni di cui si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che, via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su “**Conferma ed invio**”.

Si sottolinea che tutte le informazioni di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo. Si tratta di dichiarazioni rese sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

ATTENZIONE: vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti dal format. E’ opportuno pertanto, oltre che estremamente consigliato, limitarsi alla sola documentazione richiesta anche per non superare la dimensione massima accettata dal sistema e quindi inficiare le operazioni di upload. In ogni caso, eventuale altra documentazione diversa da quella specificatamente richiesta, NON verrà in alcun modo presa in considerazione.

Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”. Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile inviare la domanda.

ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione.

Non vengono prese in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC o consegnate a mano).

Ogni dichiarazione inserita dal candidato sul format on-line è resa sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e, in caso di dichiarazioni mendaci, il candidato incorre nelle sanzioni penali di cui all’articolo 76 DPR 445/2000, oltre alla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle domande comporta la non ammissione alla procedura di selezione.

2. MODIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DOMANDA

Dopo l’invio on-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata per la correzione o per la produzione di ulteriori documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione **Annulla domanda**.

NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda **comporta l’annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, ma non la perdita dei dati eventualmente immessi**. Quindi tale procedura prevede la **ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line** da parte del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo ISCRIZIONE ON LINE ALLA PROCEDURA SELETTIVA.

3: ASSISTENZA

Le richieste di assistenza devono essere avanzate esclusivamente tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menù “**RICHIEDI ASSISTENZA**” sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante l'orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio.

Non si garantisce assistenza in relazione alle richieste presentate nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del bando.

Si suggerisce di **leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI** per l'uso della procedura di cui sopra, disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella home page.

Materie d'esame:

Conoscenza e padronanza degli istituti fondamentali del diritto pubblico, dell'ordinamento regionale, anche alla luce delle riforme costituzionali, delle normative vigenti applicate dalle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento alla disciplina del procedimento amministrativo, della disciplina del rapporto di lavoro, del trattamento dei dati personali, ed in particolare:

- Diritto amministrativo, diritto costituzionale con particolare riferimento al sistema delle fonti e al titolo V della Costituzione;
- Diritto regionale e funzionamento delle assemblee legislative con particolare riferimento al Regolamento interno del Consiglio regionale;
- Normativa in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A., anticorruzione, trasparenza e privacy;
- Disciplina dei contratti pubblici e principi dell'innovazione e della digitalizzazione della pubblica amministrazione;
- Fondamenti di contabilità pubblica con particolare riferimento alla contabilità regionale.

Prove d'esame:

Prova scritta

La prova scritta consiste in uno o più elaborati o quesiti a risposta sintetica, diretti ad accertare la conoscenza tecnica delle materie d'esame.

Colloquio

Il colloquio è volto a verificare le conoscenze e le competenze tecniche specifiche negli ambiti e nelle materie della prova scritta.

Nell'ambito del colloquio è, altresì, accertata la conoscenza della lingua inglese attraverso la lettura e traduzione di testi ed il possesso di adeguate conoscenze in tema di uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

PROFILO PROFESSIONALE DI “FUNZIONARIO ADDETTO AD ATTIVITA’ GIURIDICA, AMMINISTRATIVA, FUNZIONALE E DI CONTROLLO”

Svolge attività di studio e di istruttoria connesse alle funzioni amministrative per l'azione legislativa, programmatoria e di controllo dell'Ente, nonché attività di studio e di istruttoria giuridico-legale, finanziaria di controllo, connesse alle attività programmatiche e gestionali derivanti dalle esigenze di funzionamento strutturale dell'Ente stesso, nonché alle attività di informazione e relazione con l'esterno.

Nel presente profilo professionale rientrano, in particolare, le attività relative alla impostazione ed elaborazione di criteri generali e di metodologie operative per il supporto qualificato alla funzione legislativa, amministrativa e di controllo dell'Ente, per le attività di pianificazione, sviluppo e gestione delle risorse umane dell'Ente, di analisi organizzative e di procedure, di programmazione e gestione del sistema informativo regionale, di informazione verso l'esterno su attività e iniziative degli organi istituzionali dell'Ente.

Competono altresì, in via complementare, i compiti accessori e susseguenti alle attività sopraindicate.

A parità di merito sono preferiti:

- 1) gli insigniti di medaglia al valor militare ;
- 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
- 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
- 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- 5) gli orfani di guerra;
- 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
- 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- 8) i feriti in combattimento;
- 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
- 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
- 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
- 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
- 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
- 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
- 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
- 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
- 18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
- 19) gli invalidi ed i mutilati civili;
- 20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
- 20-bis) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato.

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

- a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
- b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
- c) dalla minore età.

I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso ed essere espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PUBBLICI

1. Premessa

Il Consiglio regionale del Piemonte, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, nonché del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato e integrato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei Suoi dati personali. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione, alla selezione e agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.

2. Finalità del trattamento

I dati raccolti con la domanda di partecipazione al concorso sono trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura e per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa vigente, in attuazione del D.lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e di tutta la normativa nazionale e regionale sull'accesso all'impiego, dell'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dell'articolo 3, comma 4 bis del d.l. 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2021 n. 113, come modificato dall'articolo 31, comma 1, lett. b) del d.l. 6 novembre 2021, n. 152, dell'articolo 9-bis, comma 1, lett. i), del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n.87, del Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici emanato dal Dipartimento della Funzione Pubblica in data 15 aprile 2021. La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, anche su supporti informatici, in qualità di interessato, al momento del contatto iniziale.

3. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte il trattamento avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici. I dati conferiti possono essere inseriti in apposite banche dati e sono trattati e conservati nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.

4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili esterni o autorizzati al trattamento. Pubblicazione di dati.

I suoi dati personali conferiti per le finalità di cui al punto 2 sono conosciuti e trattati dai dipendenti del Consiglio regionale addetti alla procedura concorsuale e dai componenti la Commissione, individuati quali persone autorizzate al trattamento.

Possono venire a conoscenza dei dati personali il Consorzio per il Sistema Informativo – CSI Piemonte, la Società Giada Progetti S.r.l. fornitrice della piattaforma concorsi ed il soggetto eventualmente incaricato della gestione della prova preselettiva e della prova

scritta che potrà essere successivamente individuato e comunicato, nominati responsabili esterni del trattamento.

Si evidenzia che tutti i dati trattati dal titolare sono comunicati, su richiesta, alle autorità giudiziarie competenti alla prevenzione e repressione dei reati come previsto dalla normativa europea e nazionale vigente.¹ L'amministrazione procede ad effettuare, sul proprio sito istituzionale, le pubblicazioni obbligatorie in materia di svolgimento delle procedure concorsuali.

5. Periodo di conservazione

La documentazione inerente le procedure in oggetto è conservata per 10 anni dalla conclusione della procedura concorsuale. La documentazione relativa ad eventuali ricorsi è conservata fino alla definizione degli stessi.

6. Diritti dell'interessato

Per i dati raccolti direttamente dal Titolare del trattamento l'interessato ha diritto di chiedere l'accesso ai propri dati, la rettifica e l'aggiornamento dei medesimi. Ha inoltre il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo in caso di trattamento dei dati non conforme alla disciplina del regolamento UE 679/2016, nonché del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato ed integrato dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101, sul modello "Esercizio diritti in materia di protezione dei dati personali" scaricabile dal sito www.cr.piemonte.it alla voce privacy.

7. Contatti

Titolare: CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE (011-5757111, dir.segreteriagen@cert.cr.piemonte.it);

Responsabile della protezione dei dati: (dpo@cr.piemonte.it);

Responsabili esterni del trattamento:

- CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO – CSI PIEMONTE con sede in Corso Unione Sovietica 216, Torino;
- GIADA PROGETTI S.r.L. con sede in Piazza Vittorio Emanuele, II, 29, Pieve di Soligo (TV). info@pec.giadaprogetti.it;
- Il soggetto eventualmente incaricato della gestione della prova preselettiva e della prova scritta che potrà essere successivamente individuato e comunicato.

¹ In particolare il “considerando” n. 19 del regolamento europeo stabilisce che “La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro, e la prevenzione di, minacce alla sicurezza pubblica, e la libera circolazione di tali dati sono oggetto di uno specifico atto dell'Unione. Il presente regolamento non dovrebbe pertanto applicarsi ai trattamenti effettuati per tali finalità. I dati personali trattati dalle autorità pubbliche in forza del presente regolamento, quando utilizzati per tali finalità, dovrebbero invece essere disciplinati da un più specifico atto dell'Unione, segnatamente la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). Gli Stati membri possono conferire alle autorità competenti ai sensi della direttiva (UE) 2016/680 altri compiti che non siano necessariamente svolti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro, e la prevenzione di, minacce alla sicurezza pubblica, affinché il trattamento di dati personali per tali altre finalità, nella misura in cui ricada nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, rientri nell'ambito di applicazione del presente regolamento. “.